

3.1

Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «l'autorità marittima» con le seguenti: «autorità competente ai sensi della legislazione nazionale o regionale.»

3.2

Quarto, Pavanelli, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In particolare, possono essere sottoposte a concessione la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle seguenti attività:

- a) promozione dell'interoperabilità sui porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci;
- b) decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali;
- c) promozione della connettività e della digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché semplificazione delle procedure e della catena logistica;
- d) realizzazione di porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e di opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- e) pianificazione territoriale, realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale per la corretta gestione del territorio, tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché valorizzazione storico-culturale e artistica delle città e delle zone costiere;
- f) realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, quali parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il bird e fish watching, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le banquettes di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;
- g) costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus;
- h) realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green;
- i) realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, oltre che realizzazione di sentieri e percorsi turistici di collegamento ai siti di interesse;
- l) valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione di interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche, idroelettriche e paesaggistiche;
- m) promozione dell'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio da maremoto, di concerto con il Sistema di allertamento nazionale per il rischio da maremoto (SIAM);
- n) monitoraggio delle frane e realizzazione di opere di difesa da frana;
- o) salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti,

nonché dei sistemi naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;

p) tutela della funzione ecosistemica delle spiagge, prevenzione del fenomeno dell'erosione costiera e salvaguardia delle naturali dune costiere, attraverso l'attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali che si depositano sulla spiaggia, i ripascimenti e la reimmissione in mare delle biomasse anche per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere, previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati frammisti alla stessa;

q) realizzazione di impianti di depurazione efficienti, contrasto allo scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare e bonifica dei siti inquinati;

r) produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

s) attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'ecosistema marino.».

3.3

Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le concessioni sono affidate», aggiungere le seguenti: «sulla base di apposite linee guida deliberate dall'Autorità per la regolazione dei trasporti»;
- b) ai commi 6, 8 e 9 sostituire le parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico e finanziario».

3.5

Garnero Santanchè

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «avviate anche a istanza di parte» con le seguenti: «privilegiando l'istanza di parte»;
- b) al comma 1, capoverso «Art. 18», inserire il seguente comma:
«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per:
 - a) l'assegnazione delle concessioni;
 - b) la determinazione dei canoni concessori;
 - c) la determinazione della durata della concessione;
 - d) i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti;
 - e) le modalità di rinnovo, di riequilibrio economico finanziario sottesi alla concessione, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, adeguando la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie»;
- c) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 2, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «nonché i contenuti e le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere»;

- d) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 4, dopo la parola: «decennale», inserire il seguente periodo: «Per le iniziative di maggiore rilevanza, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato di gestione, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
- e) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non può svolgere attività portuali», con le seguenti: «non può eseguire il ciclo delle operazioni portuali»;
- f) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «e in tal caso», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «lo scambio di manodopera afferente le operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione di merci e passeggeri può essere oggetto di valutazione in seno alla locale commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 15 della presente legge»;
- g) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, sostituire le parole da: «l'autorità marittima», fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'autorità marittima, prima di procedere alla revoca della concessione, avvia un procedimento di contestazione nei confronti del concessionario volto alla verifica dei presupposti delle condizioni non rispettate».

3.6

Castaldi

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'Autorità nazionale anticorruzione adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.7

Giacobbe, Mirabelli, Biti

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di concorrenza effettiva», inserire il seguente periodo: «Al fine di garantire la concorrenza degli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'ANAC adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.10

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» aggiungere le seguenti: «per le concessioni di durata

non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) al comma 1, capoverso «Art. 18.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all'atto della domanda, un» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività», sostituire la parola: «assistito» con le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera c), sostituire le parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico-finanziario»;

f) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, dopo e parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» aggiungere le seguenti: «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria»;

g) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 8, dopo le parole: «l'attuazione degli investimenti previsti nel» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario o nel»;

h) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

3.11

Giacobbe

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all'atto della domanda, un» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività», la parola: «assistito» è soppressa e sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) al comma 6, lettera c), le parole: «programma di attività» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico finanziario»;

f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».

g) al comma 8, dopo le parole: «l'attuazione degli investimenti previsti nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

h) al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

3.12

Boccardi

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale.

Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione de rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione.

Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all'atto della domanda, un» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività,»; sostituire la parola: «assistito» con le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) al comma 6, lettera c), le parole: «programma di attività» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico finanziario»;

f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in

deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».

g) al comma 8, dopo le parole: «l'attuazione degli investimenti previsti nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

h) al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

3.17

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.18

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.19

Tiraboschi

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.20

Garnero Santanchè

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.21

Conzatti, Sbröllini

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le parole: «e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.22

Cioffi, Fede, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, definisce, per aree omogenee di mercato, il limite di cumulo delle imprese concessionarie al fine di limitare possibili regimi di oligopolio e monopolio.».

3.0.5

D'Angelo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.
2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;
 - b) distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni; beni pubblici; beni privati;
 - c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati clan' ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;
 - d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;

2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona e non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all'articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare:

1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione;

3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».